CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA LO STATO E LA DITTA PIRELLI E C. DI MILANO

Art. 18 (Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Comune di Milano)

Non saranno applicabili le penalita' sopra indicate nei casi di interruzione o guasto di un cavo quando la Ditta abbia fatto constare con sicurezza all'Amministrazione di avere predisposta la costruzione di un cavo nuovo da sostituire quello guasto nel corso di un anno dall'epoca del guasto, senza eccezione di alcun mese.

In tal caso la Ditta perdera' solamente il diritto alla percezione del canone assegnato al cavo per tutto il tempo che trascorrera' dal cominciamento del guasto alla riattivazione della corrispondenza regolare.

Versione in vigore dal 6 maggio 1886, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione stipulata fra lo Stato e la ditta Pirelli e C. di Milano
Estremi	Legge 15 aprile 1886, n. 3789
Partizione	Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Comune di Milano
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1886

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-stipulata-fra-lo-stato-e-la-ditta-pirelli/convenzione-fra-la-ditta-pirelli-e-il-comune-di-milano-art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it